

**Avv. Antonio Zimbardi**

**Avv. Arianna Coppola**

via Valdinievole, 8 00136 – Roma  
Tel/Fax. 06/70613818 – Cel. 3208987248  
avvzimbardi@gmail.com  
avv.ariannacoppola@gmail.com

**Sunto del Ricorso**

**Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma**

**Sezione Prima Quater**

**n.R.G. 931 del 2024**

**in esito a Ordinanza del 19/06/2024, n. 2622**

**\*\*\***

Il Sig. [...], ed ivi residente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Zimbardi (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C, antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org, fax 06/70613818) e Arianna Coppola (C.F. CPP RNN 85M48 H501C; ariannacoppola@ordineavvocatiroma.org, fax 06/70613818), giusta procura unita al Ricorso, con domicilio digitale eletto ai surriferiti indirizzi pec, ha proposto ricorso nei confronti del **Ministero dell'Interno**

**AL FINE DELL'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,**

- del decreto con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura di stabilizzazione nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- del verbale presupposto a tale decreto - e relativa scheda medica - con cui il Ministero dell'Interno avrebbe accertato in capo all'odierno ricorrente, durante la visita del 21/11/2023, la causa di esclusione per cui si ricorre;
- di ogni atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

**IN FATTO**

**In fatto, lo stesso ha rappresentato e documentato quanto segue:**

1. Con decreto n. 238 del 14/11/2018 il Ministero dell'Interno ha indetto una procedura di stabilizzazione nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'odierno ricorrente – quale vigile volontario impiegato ormai da oltre un decennio nell'ambito del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - ha presentato domanda di partecipazione venendo ammesso alla procedura in parola.
2. L'Amministrazione ha, quindi, sottoposto il ricorrente all'accertamento psico-fisico e attitudinale, all'esito del quale, **il 21/11/2023**, la Commissione gli ha sin da subito anticipato la non idoneità dovuta ad un presunto eccesso di massa grassa. Nella contestualità dei tempi l'odierno ricorrente ha presentato domanda di accesso agli atti, ricevendo la conferma della causa di esclusione, vale a dire un presunto eccesso di massa grassa che sarebbe stato evidenziato dall'esame bioimpedenziometrico svolto dalla p.a.

### **IN DIRITTO**

**In diritto, lo stesso ha proposto il seguente motivo di ricorso:**

**Eccesso di potere per carenza d'istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, nonché violazione e falsa applicazione (i) dell'art. 1, Comma 1, lettera b), del D.M. n. 166 del 4/11/2019, (ii) dell'art. 3 del D.p.r. n. 207 del 17/12/2015 richiamato dal summenzionato art. 1, Comma 1, lettera b), del D.M. n. 166 cit., e (iii) della Direttiva tecnica per l'attuazione del Regolamento approvato con D.p.r. n. 207 del 17 dicembre 2015 in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12/01/2015, n. 2 approvata dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 11/03/2016.**

3. Il giudizio di non idoneità espresso dalla p.a. è viziato.
4. Prima di ogni altra deduzione va osservato che il ricorrente, prima di recarsi a Roma ad eseguire la visita selettiva, ha eseguito un esame bioimpedenziometrico onde escludere un presunto eccesso di massa grassa, principale causa di esclusione nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Ebbene, **il 14/11/2023 – solo 7 giorni prima della visita nell'ambito della procedura di stabilizzazione** – lo stesso ha eseguito un esame

bioimpedenziometrico presso il Medico-nutrizionista dell'A.I.D.A.P. – Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso - Associazione tecnico-scientifica “accreditata” presso il Ministero della Salute ai sensi e per l’effetto dell’art. 5 della Legge 08/03/2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli) e relativo Decreto del Ministero della Salute del 02/08/2017: il *referto* del macchinario utilizzato dal precitato medico-specialista ha reso l’evidenza dell’idoneità, dando conto di una massa grassa del [...].%, entro il parametro del 24,2% (22+10%) previsto dall’art. 3 del D.p.r. n. 207 del 17/12/2015 e, di conseguenza, dal D.M. n. 166 del 04/11/2019. Per inciso, il legislatore, all’art. 3 del D.p.r. n. 207 cit., ha ammesso la precitata percentuale di adeguamento del 10% tenuto conto <<di eventuali condizioni tecniche o individuali>> che possano incidere sul calcolo della massa grassa in relazione al valore fornito dal singolo strumento di misurazione utilizzato.

5. Non solo. Il 23/11/2023, solo 2 giorni dopo la visita selettiva, il ricorrente è tornato dall’A.I.D.A.P. rieseguendo l’esame bioimpedenziometrico. Il *report* del macchinario utilizzato dallo specialista ha reso nuovamente un valore di massa grassa entro il parametro di legge: [...].%. Il ricorrente, per mero scrupolo, ha prenotato anche due visite specialistiche presso due strutture pubbliche diverse: *in specie*, l’una presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” e l’altra presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, rispettivamente il 30/11/2023 e il 01/12/2023, cioè solo 9-10 giorni dopo la visita selettiva: qui il Medico-nutrizionista ha eseguito l’esame bioimpedenziometrico il cui *referto* ha reso una massa grassa compresa tra il [...].% e il [...].%, dunque ancora una volta entro il parametro di legge del 24,2% previsto dall’art. 3 del D.p.r. n. 207 del 17/12/2015 e quindi dal D.M. n. 166 del 04/11/2019.

6. Tali valori hanno dato una massa grassa sostanzialmente coerente tenuto conto della suindicata percentuale di adeguamento del 10% ammessa dal legislatore, *in specie* compresi tra il 21% e il 22%, ciascuno entro il limite di legge. Quando la p.a. ha trasmesso il *report* del macchinario da essa utilizzato nell’ambito della sede selettiva (v. ancora **doc.3**) l’odierno ricorrente ha dovuto prendere atto, suo malgrado, dell’illegittimità del giudizio di non idoneità. Infatti, contrariamente a quanto emerso solo 7 gg. prima e 2-9-10 gg. dopo l’esame in sede selettiva, tale macchinario aveva reso una percentuale di massa grassa di ben il [...].%, totalmente difforme da quella degli altri 4 esami. **L’errore è palese tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorso tra**

la visita selettiva e i 4 esami eseguiti da Medici nutrizionisti di Enti accreditato, l'uno, e pubblici, gli altri due. Del resto, se una differenza di valore del 10% tra un esame e l'altro potrebbe astrattamente giustificarsi, come detto, in relazione ad <<eventuali condizioni tecniche o individuali>>, motivo dell'esistenza stessa di tale percentuale di adeguamento, non può in alcun modo legittimarsi uno scostamento, come nella specie, nettamente superiore rispetto ad essi del dato della visita selettiva.

7. Deve osservarsi, in proposito, come gli esami eseguiti a margine di quello selettivo abbiano reso valori sovrapponibili: altezza [...] cm e peso [...] kg, tutti inesorabilmente con una massa grassa al di sotto del limite massimo di legge anche tenuto conto della percentuale di adeguamento ex lege del 10% che può aver influito su un esame piuttosto che su un altro in relazione al singolo strumento. Si tratta di dati tutti difformi da quelli resi dal report in sede selettiva, il quale non solo ha reso peso, altezza diversi, ma anche una massa grassa **notevolmente ed irragionevolmente** abnorme, di ben il 9%-10% in più rispetto alle visite del 14-23-30/11/2023 e 01/12/2023, abnorme tenendo conto del ristrettissimo arco temporale intercorso tra un esame e l'altro.

8. Per di più, l'inattendibilità dell'esame eseguito in sede selettiva emerge da un'ulteriore considerazione. Il macchinario utilizzato, stando al *report*, risulta essere di Marca Seca Modello mBCA 515. Ebbene, tale macchinario, in quanto apparecchio elettromedicale, non solo deve essere **certificato, omologato e tarato ai sensi del Regolamento (UE) n. 745/2017 (già Direttiva 93/42/CEE)**, ma deve anche essere utilizzato rispettando ogni prescrizione del relativo Manuale d'uso il quale prevede espressamente (v. **pagg. 66 e 67**) che: <<La tecnologia di misurazione dell'apparecchio per l'analisi della biimpedenziometria (BIA) **deve essere controllata ogni due anni**>> (pag. 66) e <<La tecnica di misurazione dell'apparecchio per l'analisi della bioimpedenza (BIA) **deve essere controllata ogni due anni**. In occasione di questo controllo **consigliamo di eseguire la manutenzione dell'intero apparecchio**>> (pag. 67). Ebbene, lo scrivente non ha evidenza del rispetto di alcuna di tali prescrizioni da parte della p.a.: né della validità del certificato di qualità, né dell'intervenuta omologazione, né della taratura dell'apparecchio, né del suo controllo biennale, benché imposti dalle precitate disposizioni.

\*\*\*

**Il ricorrente ha quindi proposto istanza di verificaione ex art. 66 C.p.A. con contestuale domanda cautelare ex art. 55 C.p.A.**

Nello specifico, lo scrivente ha formulato domanda istruttoria ex Art. 66 C.p.A. chiedendo, sussistendone i presupposti, che l'Ecc.Mo T.A.R. nominasse un Organo verificatore che, in contraddittorio tra le parti, avesse il fine di verificare la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, di un "indice di massa grassa" superiore/inferiore alla soglia di legge, con esame bioimpedenziometrico e con esatta misurazione dell'altezza, precisando che tale intervento avrebbe richiesto un intervento di codesto T.A.R. nella sede cautelare, stante la natura dell'accertamento incompatibile con il tempo del giudizio di merito. All'esito favorevole della verificaione, acclarata la sua idoneità, lo scrivente ha quindi insistito affinché l'Ecc.Mo T.A.R. ammettesse il ricorrente con riserva al prosieguo della procedura selettiva.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Sig. [...], come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**

**VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO**

- 1) **In via istruttoria e cautelare**, disporre verificaione sulla persona del Ricorrente; all'esito favorevole della verificaione, riammettere con riserva il Ricorrente al prosieguo della procedura selettiva.
- 2) **Nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi.

Con profonda osservanza.

**(avv. Arianna Coppola)**

**(avv. Antonio Zimbardi)**